

Nuove disposizioni per le detrazioni del 55%

Cambiano i parametri per le detrazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica

E' stato pubblicato da poco il nuovo Decreto Ministeriale del 26/01/2010 intitolato "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici".

Il nuovo decreto modifica, in alcuni casi in modo rilevante, i valori limite delle trasmittanze per i componenti opachi e finestrati, e introduce ulteriori limiti per l'ammissione alla detrazione fiscale degli impianti a biomassa (termostufe, stufe a pellet, etc..)

Viene finalmente chiarito che finestre, porte e assimilabili devono rispettare le trasmittanze dei componenti finestrati.

I componenti opachi verticali e le coperture hanno subito un'ulteriore riduzione della trasmittanza prevista per l'ammissibilità agli incentivi, e allo stesso modo sono state modificate le prestazioni previste per i componenti trasparenti, rese meno severe al nord ma più severe al sud.

La tabella delle nuove trasmittanze limite è riportata di seguito:

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Chiusure apribili e assimilabili (**)
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,54	0,32	0,60	3,7
B	0,41	0,32	0,46	2,4
C	0,34	0,32	0,40	2,1
D	0,29	0,26	0,34	2,0
E	0,27	0,24	0,30	1,8
F	0,26	0,23	0,28	1,6

Per quanto riguarda invece gli impianti dotati di generatori di calore, alimentati da biomasse combustibili, ai fini dell'accesso alle detrazioni in base al comma 344 riguardante il miglioramento globale dell'indice di efficienza energetica EPI :

- bisogna assumere una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3;

- nelle zone climatiche C,D, E e F è necessario il rispetto dei requisiti di trasmittanza termica dei componenti finestrati previsti dalla Legge in vigore sull'efficienza energetica degli edifici : DPR 59/09